



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali di contratto (le “Condizioni Generali”), i termini e le espressioni di seguito elencati, quando riportati con iniziale maiuscola, devono intendersi con il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa:

Aggiornamenti e Sviluppi: indica qualunque aggiornamento, supplemento, adattamento, sviluppo, miglioria e/o modifica apportata dal Fornitore e/o dai terzi titolari ai Servizi anche nell’ambito dei Servizi di Manutenzione allo scopo di (i) correggere eventuali errori, vizi, bug o malfunzionamenti dei Servizi, e/o (ii) dotare i Servizi di nuove o diverse funzionalità o rimuovere le funzionalità divenute obsolete, e/o (iii) conformare i Servizi alle intervenute modifiche a livello fiscale, normativo e/o dell’ambiente tecnologico di riferimento. Gli Aggiornamenti e Sviluppi non comprendono quelli resi necessari dalla modifica, integrazione, abrogazione o emissione di leggi, decreti, regolamenti, direttive, ordini o decisioni, italiani, comunitari o stranieri che, a insindacabile giudizio del Fornitore, abbiano un impatto significativo sull’operatività e/o sui costi del Fornitore e/o sulla struttura dei Servizi.

Assistenza: indica la messa a disposizione di un servizio di *help desk* tecnico allo scopo di suggerire, ove possibile, soluzioni tecniche volte ad assicurare la corretta fruizione dei Servizi. Il Servizio di Assistenza in relazione ai Servizi sarà fornito esclusivamente in modalità da remoto, telefonica, via mail o tramite sistema di ticketing delle richieste, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

BaaS o Backup-as-a-Service: indica il Servizio Cloud consistente nella creazione e archiviazione di una copia aggiuntiva dei dati degli Utenti Finali, che possono essere così archiviati in remoto e mantenuti online per garantirne il ripristino nell’eventualità di incidente di sicurezza con compromissione della disponibilità o dell’integrità di tali dati.

Condizioni Integrative: indica le condizioni contrattuali che, nelle ipotesi di cui ai paragrafi 3.1(i) e 3.1(ii), integrano le presenti Condizioni Generali al fine di disciplinare la fornitura dei Servizi in conformità a quanto previsto dalle linee guida emesse dall’EBA in tema di esternalizzazione (“*Orientamenti in materia di esternalizzazione*” del 25 febbraio 2019). Resta inteso che in caso di discordanza tra i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Integrative e quelle delle Condizioni Generali, prevarranno le disposizioni delle Condizioni Integrative.

Connettività: significa la connessione all’Infrastruttura Cloud effettuata dal Rivenditore e/o dall’Utente Finale mediante collegamento a una rete di telecomunicazioni o a internet.

Contratto: indica le presenti Condizioni Generali, le Condizioni Integrative, gli Ordini e gli allegati (ivi incluso lo SLA), la documentazione tecnica eventualmente consegnata al Rivenditore e le eventuali istruzioni per l’utilizzo dei Servizi (ivi inclusa la Policy di Utilizzo dei Servizi Reevo e le Schede Servizi).

Corrispettivi: ha il significato di cui al paragrafo 10.1.

Credenziali di Accesso: indica il sistema di autenticazione attraverso il quale è possibile accedere e utilizzare i Servizi, inclusi i codici di identificazione e le chiavi di accesso forniti dal Fornitore al Rivenditore al momento dell’attivazione di ciascun Servizio.

Data Center: significa i centri servizi - indicati sul sito internet www.reevo.it/data-center/ - che ospitano i server interconnessi, di proprietà di Reevo o di terzi, sui quali risiede l’Infrastruttura Cloud. Ai Data Center non è consentito accedere né al Rivenditore né all’Utente Finale, salvo che in connessione a quei Servizi che prevedano espressamente la possibilità di accesso. Reevo si riserva in ogni caso la facoltà di variare a propria insindacabile ed esclusiva discrezione i luoghi dei Data Center, ferma restando la relativa localizzazione all’interno del territorio italiano.

Dati Personali: ha il significato di cui all’art. 4, n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

Diritti di Proprietà Intellettuale: indica ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, registrato o non registrato, in tutto o in parte, ovunque nel mondo, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, opere coperte dal diritto d’autore, *database* e *software* (ivi inclusi, ma non limitatamente a, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce).

DRaaS o Disaster Recovery-as-a-Service: indica il Servizio Cloud consistente nella creazione di copie *online* di sicurezza dei dati dell’Utente Finale, per consentirne il ripristino a seguito di una perdita dei dati sui sistemi dell’Utente Finale causata da eventi imprevedibili quali disastri, guasti *hardware* e/o *software* dei sistemi o errori umani. Il servizio DRaaS è volto a innalzare il livello di resilienza informatica dell’Utente Finale al fine di limitare i disagi operativi. Differisce dal semplice BaaS perché consente la ripartenza dei sistemi informativi senza necessità di ripristino dei dati.

IaaS o Infrastructure-as-a-Service: indica il Servizio Cloud consistente nella messa a disposizione dell’Utente Finale delle Macchine Virtuali ospitate sull’Infrastruttura Cloud. Salvo il servizio sia erogato in modalità Servizi Cloud Managed, l’Utente Finale dovrà occuparsi autonomamente, o tramite terze parti, della gestione delle Infrastrutture Cloud.

Infrastruttura Cloud: indica il sistema *cloud* di titolarità di Reevo o di terzi che ospita le componenti applicative funzionali alla prestazione dei Servizi, i Prodotti e le Macchine Virtuali.

Licenza: ha il significato di cui al paragrafo 5.1.

Fornitore: indica, tra i seguenti, il soggetto cui il Rivenditore ha inoltrato il relativo Ordine: (i) Reevo S.p.A. con sede legale in Milano, Via Dante n. 4, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese CCIAA Milano 03888200965 - R.E.A. 1710741 (“Reevo”); oppure (ii) Reevo Msp S.r.l., con sede legale in Milano, Via Dante n. 4, avente Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese CCIAA Milano 10256830968 - R.E.A. 2517670 (“Reevo Msp”).

Macchina Virtuale: indica, nell’ambito del Servizio IAAS, ciascun ambiente virtuale residente nell’Infrastruttura Cloud, accessibile da remoto dal Rivenditore e avente le caratteristiche e le configurazioni tempo per tempo indicate da Reevo, che emula il comportamento di un *server* attraverso l’utilizzo di risorse *hardware* dell’Infrastruttura Cloud.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Marchi Reevo: indica i marchi e i segni distintivi, registrati e non registrati, di titolarità di Reevo, di Reevo Msp o di terzi, associati ai Servizi, ai Prodotti, all'Infrastruttura Cloud, alle Macchine Virtuali e agli Aggiornamenti e Sviluppi.

Normativa sulla Protezione dei Dati Personali: indica, congiuntamente, il GDPR, il d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e i provvedimenti delle autorità competenti in materia.

Ordine: indica l'ordine per l'attivazione o il rinnovo dei Servizi, compilato dal Rivenditore e inoltrato al Fornitore in conformità al modello *sub Allegato E*. Resta inteso che in caso di discordanza tra i termini e le condizioni indicate nell'Ordine e le disposizioni delle Condizioni Generali e/o delle Condizioni Integrative, prevarranno le disposizioni dell'Ordine.

PaaS o Platform-as-a-Service: indica il Servizio Cloud consistente nella messa a disposizione dell'Utente Finale e gestione di una o più piattaforme informatiche, anche di terze parti.

Parti: indica, congiuntamente, il Fornitore e il Rivenditore.

Partner: indica ciascun soggetto terzo che collabora con il Fornitore per la prestazione dei Servizi, selezionato ad esclusiva discrezione del Fornitore.

Policy di Utilizzo dei Servizi Reevo: indica il documento *sub Allegato C*.

Prodotti: indica tutti i prodotti *software* di titolarità di Reevo, di Reevo Msp o di terzi concessi in licenza d'uso dal Fornitore al Rivenditore ai sensi del presente Contratto.

SaaS o Software-as-a-Service: indica il Servizio Cloud consistente nella messa a disposizione dell'Utente Finale di uno o più *software* applicativi residenti su *back-end* remoto fruibili mediante *front-end* dedicato.

Scheda Anagrafica: indica il documento *sub Allegato B*.

Schede Servizio: indica i documenti contenenti le specifiche tecniche, funzionali e procedurali di ciascun Servizio, pubblicati nelle apposite sezioni del sito di Reevo e Reevo Msp (di cui al link: www.reevo.it e www.reevomsp.it), che il Rivenditore dichiara espressamente di aver visionato. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche alle Schede Servizio mediante comunicazione scritta al Rivenditore con idoneo preavviso.

Servizi o Servizi Reevo: indica, congiuntamente, i Servizi Cloud, i Servizi Cybersecurity e i Prodotti.

Servizi di Consulenza: indica la messa a disposizione di attività consulenziali e/o formative in ambito informatico.

Servizi di Manutenzione: indica, congiuntamente, (i) i servizi di manutenzione correttiva, con ciò intendendosi le attività di sviluppo dei Servizi volte a diagnosticare e rimuovere le cause e gli effetti di eventuali malfunzionamenti (*bugs*); e (ii) i servizi di manutenzione adattiva, con ciò intendendosi le attività di sviluppo dei Servizi volte ad assicurarne la costante aderenza ad evoluzioni dell'ambiente tecnologico e del mercato di riferimento e ad eventuali cambiamenti del contesto normativo. I Servizi di Manutenzione includono, altresì, la manutenzione ordinaria, ossia gli interventi di manutenzione programmata dei Servizi effettuata dal Fornitore o da soggetti incaricati da quest'ultimo, e la manutenzione straordinaria, ossia gli interventi di manutenzione non programmata dei Servizi effettuata dal Fornitore o da soggetti incaricati da quest'ultimo.

Servizi Cloud: indica, congiuntamente, i servizi BaaS, DRaaS, IaaS, PaaS, SaaS e STaaS.

Servizi Cloud Managed: indica una particolare modalità di erogazione di Servizi Cloud, che prevede anche i servizi di gestione dell'Infrastruttura Cloud.

Servizi Cybersecurity: indica tutti i servizi forniti da Reevo di analisi delle minacce e delle vulnerabilità, i servizi e le tecnologie di protezione dei dati e delle reti informatiche, i servizi di rilevamento e risposta agli attacchi informatici al fine di proteggere dati e applicazioni degli Utenti Finali da possibili attacchi interni o esterni.

SLA: indica il *service level agreement sub Allegato D*.

STaaS o Storage-as-a-Service: indica il Servizio Cloud consistente nella messa a disposizione di spazio di archiviazione digitale presso il Data Center, separato dallo *storage* primario dell'Utente Finale e accessibile in remoto, con la possibilità di aumentare o ridurre lo spazio richiesto e di pagare solamente in funzione dello spazio utilizzato.

Reevo Cloud Billing: indica la piattaforma online di esclusiva titolarità di Reevo, attraverso la quale i Rivenditori hanno la possibilità di inoltrare gli Ordini, richiedere modifiche quantitative ai Servizi già erogati dal Fornitore, ovvero di verificare in tempo reale i Servizi Reevo attivi, unitamente a determinate informazioni relative a questi ultimi. All'atto del primo Ordine accettato con riferimento a un determinato Rivenditore, Reevo trasmetterà a quest'ultimo le credenziali di accesso al Reevo Cloud Billing.

Reevo Cloud Portal: indica la piattaforma online di esclusiva titolarità di Reevo, attraverso la quale i Rivenditori hanno la possibilità di attivare, installare, configurare e utilizzare i Servizi Reevo.

Rivenditore: indica colui che acquista i Servizi dal distributore di Reevo e/o da Reevo e/o da Reevo Msp esclusivamente per finalità di ulteriore rivendita a favore degli Utenti Finali. Il Rivenditore potrà essere qualificato come tale solo a seguito dell'accettazione da parte di Reevo o Reevo Msp dell'Ordine emesso per i Servizi destinati a tale Rivenditore.

Utente Finale: indica il soggetto che acquista i Servizi dal Rivenditore per utilizzarli nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (con espressa esclusione, pertanto, dei soggetti qualificabili come consumatori ai sensi della normativa applicabile).

Utilizzatore Diretto: ha il significato di cui al paragrafo 3.1(ii).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i termini e le condizioni applicabili al rapporto tra il Fornitore e il Rivenditore con riferimento all'acquisto, da parte del Rivenditore, dei Servizi Reevo indicati in ciascun Ordine tempo per tempo accettato dal Fornitore, per finalità di rivendita dei Servizi agli Utenti Finali. Le presenti Condizioni Generali si applicano, inoltre, a tutti gli Aggiornamenti e Sviluppi.
- 2.2 Il presente Contratto è efficace e vincolante tra le Parti a far tempo dall'accettazione del primo Ordine per Servizi sottoscritto dal Rivenditore o inoltrato per conto di quest'ultimo da un distributore ufficiale di Reevo. Qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto, le Parti concordassero l'erogazione di ulteriori Servizi, le Parti potranno sottoscrivere ulteriori Ordini che andranno ad integrare l'oggetto del presente Contratto. Resta, pertanto, inteso tra le Parti che l'erogazione di tali ulteriori Servizi sarà disciplinata dalle presenti Condizioni Generali e che gli ulteriori Ordini sottoscritti non avranno alcun effetto novativo ma andranno ad integrare il presente Contratto, salvo diversamente previsto per iscritto tra le Parti.
- 2.3 Resta altresì inteso tra le Parti che nel caso in cui il Rivenditore sia già cliente di Reevo, le presenti Condizioni Generali saranno efficaci e vincolanti tra le Parti anche con riferimento ai Servizi Reevo oggetto dei precedenti Ordini ove, alternativamente, (i) il Contratto venga espressamente accettato mediante la sottoscrizione di un nuovo Ordine, ovvero (ii) in mancanza di esercizio della facoltà di recesso dal Contratto da parte del Rivenditore, che quest'ultimo avrà la facoltà di esercitare con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata A/R e/o PEC nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Fornitore volta ad informarlo della modifica dei termini delle Condizioni Generali.

3. ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le presenti Condizioni Generali, ove espressamente indicato nell'Ordine:
 - (i) disciplinano il rapporto tra il Fornitore e il Rivenditore anche nel caso in cui quest'ultimo acquisti i Servizi indicati nell'Ordine per fruirne direttamente nell'ambito della propria attività; e
 - (ii) trovano applicazione anche con riferimento all'eventuale rapporto contrattuale instaurato tra il Fornitore e il cliente che non sia qualificabile come Rivenditore - ossia colui che acquista i Servizi indicati nell'Ordine esclusivamente per fruirne internamente e che instaura direttamente il rapporto contrattuale con il Fornitore ("Utilizzatore Diretto"). Resta inteso tra le Parti che, in tale ipotesi: (a) ogni riferimento nel presente Contratto al Rivenditore o all'Utente Finale deve intendersi come riferito all'Utilizzatore Diretto; e (b) non trovano applicazione gli articoli 8.1(vii), 8.1(ix) e 8.9 delle presenti Condizioni Generali.
- 3.2 Resta inteso tra le Parti che, ove espressamente indicato nell'Ordine, trovano altresì applicazione le previsioni contenute nelle Condizioni Integrative (le quali, in caso di discordanza con le disposizioni delle presenti Condizioni Generali, prevarranno su quest'ultime).

4. SERVIZI

- 4.1 Con il Contratto e a fronte del pagamento dei Corrispettivi, il Fornitore si impegna a:
 - (i) prestare a favore del Rivenditore i Servizi indicati nell'Ordine, ai termini e alle condizioni indicate nel Contratto e, in particolare, in conformità a quanto previsto nelle relative Schede Servizio e nello SLA;
 - (ii) mettere a disposizione del Rivenditore un servizio di Assistenza, in conformità alle modalità e alle tempistiche stabilite ad esclusiva discrezione del Fornitore e nei limiti del monte ore indicato nell'Ordine. In caso di richiesta di Assistenza, il Rivenditore dovrà fornire al Fornitore tutte le informazioni necessarie per individuare la causa della segnalazione dal medesimo effettuata e dovrà fornire al Fornitore, ove richiesto, l'assistenza di personale interno o altro supporto eventualmente necessario;
 - (iii) prestare a favore del Rivenditore, ove tecnicamente e ragionevolmente possibile, i Servizi di Manutenzione in relazione ai Servizi oggetto di rivendita agli Utenti Finali, in conformità ai termini del relativo Ordine;
 - (iv) mettere a disposizione del Rivenditore e/o degli Utenti Finali il Servizio di Consulenza, in conformità alle modalità e alle tempistiche stabilite nell'Ordine.
- 4.2 Il servizio di Assistenza e i Servizi di Manutenzione dovranno essere richiesti mediante comunicazione da inviarsi dal Rivenditore al Fornitore tramite strumenti collaborativi e con compilazione dei ticket nelle modalità tempo per tempo indicate dal Fornitore.
- 4.3 Il Rivenditore prende atto e accetta che, laddove ritenuto opportuno a insindacabile giudizio del Fornitore, gli Aggiornamenti e Sviluppi realizzati nell'ambito dei Servizi di Manutenzione potranno (i) determinare la modifica o l'eliminazione di alcune funzionalità dei Servizi; (ii) avere un alto grado di rischio per l'integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati attraverso i Servizi; oppure (iii) consistere in sostituzioni o migrazioni (anche parziali) dei Servizi.
- 4.4 Resta inteso tra le Parti che il servizio di Assistenza e di Manutenzione hanno ad oggetto unicamente i Servizi. Il Fornitore, pertanto, non è in alcun modo tenuto a fornire assistenza relativamente ad apparecchiature, apparati e software di proprietà del Rivenditore e/o dell'Utente Finale e/o di terzi.

5. LICENZA

- 5.1 Con il Contratto e a fronte del pagamento dei Corrispettivi, il Fornitore, al solo scopo di consentire al Rivenditore di fruire dei Servizi indicati nell'Ordine, concede al Rivenditore, che accetta, una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, con facoltà di sub-licenza (ad esclusione dei casi di cui ai paragrafi 3.1(i) e (ii)) al solo specifico Utente Finale destinatario dei Servizi e nei limiti quantitativi previsti nell'Ordine (ove applicabili), revocabile e temporalmente limitata dei Servizi prestati per il tramite di componenti software e indicati in ciascun Ordine tempo per tempo accettato dal Fornitore ("Licenza").

6. ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore compirà ogni ragionevole sforzo per garantire la tempestiva attivazione dei Servizi indicati nell'Ordine e la massima disponibilità dei Servizi in conformità allo SLA. A tal fine il Fornitore ha adottando tutte le più moderne conoscenze tecnologiche e le *best practices* del settore e si è dotato, tra l'altro, di supporti tecnologici in configurazione High Availability (alta affidabilità), risorse elettriche fornite di batterie UPS come primo intervento e

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

gruppi elettrogeni per garantire continuità nell'erogazione di energia elettrica. Qualora si verifichi un ritardo nell'attivazione di uno o più Servizi per fatti non imputabili al Fornitore, ovvero guasti, difetti o malfunzionamenti nei Servizi (anche non imputabili al Fornitore), quest'ultimo compirà ogni sforzo ragionevolmente idoneo a comunicare al Rivenditore i motivi del ritardo ovvero dei guasti, difetti o malfunzionamenti e, ove possibile, i tempi di attivazione o di manutenzione previsti.

- 6.2 Il Fornitore, fatta salva la possibilità di sospendere i Servizi per guasti al Data Center e/o all'Infrastruttura Cloud non imputabili alla medesima, avrà facoltà di sospendere o interrompere la fornitura dei Servizi attivati, anche solo parzialmente e senza che ciò possa in alcun modo costituire un inadempimento agli obblighi di cui al presente Contratto, e con esclusione di qualsiasi responsabilità verso i terzi (dalle cui pretese il Rivenditore si impegna a tenere indenne il Fornitore):
- (i) in caso di inadempimento da parte del Rivenditore anche a uno solo degli obblighi posti a suo carico dal Contratto (ivi incluso, in caso di mancato o ritardato pagamento superiore a 60 (sessanta) giorni, totale o parziale, dei Corrispettivi);
 - (ii) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza;
 - (iii) in caso di violazione, da parte del Rivenditore, agli obblighi di legge applicabili o quanto indicato nella Policy di Utilizzo dei Servizi Reevo;
 - (iv) nel caso in cui si verificano problematiche al Data Center e/o all'Infrastruttura Cloud che non siano rimediabili senza sospendere il relativo accesso, ivi inclusa l'ipotesi di (i) relativa sostituzione e/o migrazione anche parziale, e/o (ii) di prestazione dei Servizi di Manutenzione, in ogni caso previo avviso scritto al Rivenditore con 24 ore di anticipo circa le ragioni della sospensione e le tempistiche di intervento previste;
 - (v) in caso di ordini e provvedimenti dell'autorità competente, ivi incluse le autorità indipendenti quali, a titolo esemplificativo, AGCM, AGCOM e il Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - (vi) al verificarsi di una causa di forza maggiore, in conformità a quanto previsto al paragrafo 20.1.
- 6.3 Resta inteso tra le Parti che durante la sospensione o interruzione, totale o parziale, della fornitura dei Servizi il Rivenditore e/o l'Utente Finale non avranno alcuna possibilità di accedere e visionare le informazioni e i dati e, in generale, i contenuti in essi contenuti.
- 6.4 Il Fornitore si impegna ad adoperarsi affinché la sospensione totale o parziale dei Servizi nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 6.2(iv), sia contenuta nei tempi strettamente necessari all'esecuzione delle attività programmate o di ripristino al fine ridurre al minimo i disagi derivanti da tali interventi.

7. OBBLIGAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL FORNITORE

7.1 Il Fornitore si impegna a:

- (i) prestare i Servizi a regola d'arte e con la professionalità, la diligenza e la perizia adeguate alla natura dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto;
 - (ii) mantenere attiva, per tutta la durata del Contratto, una copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, anche per danni a terzi o cose di terzi, con idonei massimali;
 - (iii) ricevere e analizzare eventuali suggerimenti ricevuti dal Rivenditore volti a migliorare la qualità dei Servizi;
 - (iv) prendere in carico eventuali segnalazioni o reclami, fornendo risposta al Rivenditore entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa ricezione. In casi di particolare complessità dei reclami, ovvero ove non sia possibile fornire una risposta esauriente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal reclamo, il Fornitore informerà il Rivenditore circa lo stato di avanzamento e i tempi stimati per evadere la richiesta.
- 7.2 Il Rivenditore acconsente espressamente a che il Fornitore, per la prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, possa avvalersi di Partner scelti a insindacabile ed esclusiva discrezione di quest'ultima, ai quali il Fornitore potrà affidare la prestazione di tutte o alcune delle attività di cui al presente Contratto, fermo restando che il Fornitore rimarrà direttamente responsabile per la corretta e lecita esecuzione dei Servizi anche per le attività svolte dai Partner, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c..

8. OBBLIGAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL RIVENDITORE

8.1 Con il Contratto, il Rivenditore si impegna a:

- (i) pagare i Corrispettivi al Fornitore in conformità a quanto previsto all'articolo 10;
- (ii) eseguire con la dovuta diligenza tutte le attività di natura tecnica propedeutiche e/o necessarie alla corretta attivazione e al regolare funzionamento dei Servizi;
- (iii) fruire dei Servizi in maniera conforme alla Licenza, alla Policy di Utilizzo dei Servizi Reevo *sub Allegato C*, alla normativa applicabile e alla netiquette di cui al link: <https://tools.ietf.org/html/rfc1855>;
- (iv) fornire al Fornitore tutte le informazioni necessarie per consentire alla medesima un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto, nonché a comunicare immediatamente le eventuali relative variazioni;
- (v) informare tempestivamente il Fornitore di qualsiasi contestazione, pretesa o procedimento promossi da terzi in relazione ai Servizi dei quali il Rivenditore venga a conoscenza;
- (vi) far sì che le disposizioni del Contratto siano rispettate dai dipendenti e/o collaboratori del Rivenditore, del cui operato quest'ultimo resterà esclusivo responsabile, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.;
- (vii) prevedere nei contratti stipulati con gli Utenti Finali, *mutatis mutandis*, previsioni non meno restrittive di quelle di cui ai paragrafi 5.1 (LICENZA), 6 (ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI SERVIZI), 8 (OBBLIGAZIONI A CARICO DEL RIVENDITORE), 11 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ), 13 (PROPRIETÀ INTELLETTUALE), 14 (CONFIDENZIALITÀ), 20 (FORZA MAGGIORE), 21 (LOG DI SISTEMA) del presente Contratto e a tenere indenne e manlevare il Fornitore di

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

tutti i danni, pretese, responsabilità e/o oneri, diretti o indiretti e comprese le ragionevoli spese legali, che dovessero derivare al Fornitore medesimo in conseguenza delle attività poste in essere dall'Utente Finale e/o dalla violazione da parte dell'Utente Finale delle previsioni di cui al contratto stipulato con il Rivenditore;

- (viii) per gli Ordini destinati direttamente a Reevo e/o a Reevo Msp, trasmettere tali Ordini attraverso il Reevo Cloud Billing o a mezzo email all'indirizzo indicato al paragrafo 24.1, utilizzando il modello *sub Allegato E*, il quale dovrà espressamente indicare l'Utente Finale cui i Servizi sono destinati. Fermo restando quanto precede, il Fornitore sarà libero di accettare o meno uno o più Ordini a propria esclusiva discrezione, avendo comunque cura di comunicare al Rivenditore l'eventuale rifiuto dell'Ordine nel termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa ricezione. L'Ordine si intenderà tacitamente accettato ove il Fornitore dia esecuzione al medesimo;
- (ix) determinare liberamente i corrispettivi dovuti dagli Utenti Finali con riferimento ai Servizi, avendo in ogni caso cura di non danneggiare la politica commerciale del Fornitore;
- (x) non esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, i Servizi o qualsiasi altro prodotto o servizio fornito dal Fornitore: (i) senza l'autorizzazione richiesta ai sensi delle leggi e/o regolamenti degli stati cui sono destinati; (ii) in quegli stati per i quali sono imposte sanzioni a seguito di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per tutto il tempo in cui tali risoluzioni sono valide ed efficaci;
- (xi) fornire, anche nell'Ordine e nella Scheda Anagrafica, i dati anagrafici richiesti, garantendone l'esattezza, e a comunicare ogni modifica o variazione degli stessi;
- (xii) mantenere attiva, per tutta la durata del Contratto, una copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile per i danni a terzi, sia diretti che indiretti, con idonei massimali.

- 8.2 Con riferimento a eventuali componenti *hardware* concesse dal Fornitore in comodato d'uso al Rivenditore, quest'ultimo si impegna altresì a (i) utilizzarle in modo conforme alla loro destinazione d'uso ed in conformità ad eventuali *policy* di sicurezza esistenti, (ii) restituirle tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine di 15 (quindici) giorni, al Fornitore al termine del loro utilizzo o, comunque, in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, (iii) conservarle e custodirle con diligenza, unitamente a tutto il materiale ad esse pertinente, per tutta la durata del Contratto, e a (iv) non alterare, modificare, trasformare, manomettere e/o eseguire interventi di qualunque natura, direttamente o indirettamente, sull'*hardware* e a non rimuovere i segni identificativi eventualmente apposti su di esso da Reevo. Il Rivenditore ha altresì l'obbligo di risarcire il Fornitore, dietro semplice richiesta scritta, a seguito dell'eventuale danneggiamento o perdita totale o parziale dei beni concessi in comodato o di materiale ad essi pertinente, anche se causati da terzi, nonché a rifondere le eventuali ulteriori spese sopportate dal Fornitore, per il ripristino degli stessi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura del Rivenditore. Per quanto attiene alle componenti *hardware* eventualmente consegnate al Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e di proprietà del Rivenditore (o da questi detenute legittimamente a qualsiasi titolo) si rimanda al paragrafo 18.3.
- 8.3 Ove nell'ambito della fornitura dei Servizi fosse necessario installare o utilizzare Prodotti di titolarità di soggetti terzi, il Rivenditore garantisce ora per allora di avere ottenuto dall'Utente Finale un mandato a favore del Fornitore affinché questa possa validamente compiere in nome e per conto dell'Utente Finale tutto quanto necessario, autorizzando il Fornitore a negoziare e sottoscrivere (anche mediante accettazione *online*) i necessari accordi di licenza. Nel caso di utilizzo di Prodotti di titolarità di soggetti terzi, anche se ciò è avvenuto per il tramite di Reevo, il Rivenditore, per sé e/o per conto dell'Utente Finale cui ha consentito di utilizzare i Servizi, dà atto di aver preso visione e di accettare le disposizioni e i termini dei Prodotti di titolarità di soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: End User License Agreement, Services Provider Use Rights, Product Terms) e si impegna a utilizzare i Prodotti secondo tali disposizioni ed esclusivamente per proprio uso interno. Il Rivenditore dichiara di essere a conoscenza del fatto che le licenze relative ai Prodotti di titolarità di soggetti terzi, anche se fornite per il tramite di Reevo, intercorrono direttamente tra l'Utente Finale e il terzo titolare dei diritti sui Prodotti, restando pertanto esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Reevo per le eventuali condotte illecite dell'Utente Finale.
- 8.4 Il Rivenditore dichiara di essere consapevole del fatto che la comunicazione a terzi o, in ogni caso, la conoscenza da parte di terzi delle Credenziali di accesso permetterebbe agli stessi l'accesso non autorizzato all'Infrastruttura Cloud, alle Macchine Virtuali (e alle informazioni e ai dati ivi memorizzati) e l'utilizzo non autorizzato dei Servizi. Il Rivenditore sarà in ogni caso ritenuto esclusivo responsabile per ogni accesso e/o utilizzo, autorizzato o meno, dell'Infrastruttura Cloud, delle Macchine Virtuali e dei Prodotti mediante le Credenziali di accesso. Il Rivenditore si obbliga a custodire le Credenziali di accesso con la massima diligenza, a mantenerne riservatezza, a non cederle a terzi e a vigilare affinché vengano utilizzate solo da soggetti da lui autorizzati. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno, spesa, costo e/o onere che la Fornitore e/o il Rivenditore e/o terzi dovessero subire o sopportare in conseguenza del mancato rispetto, da parte del Rivenditore, di quanto previsto al presente paragrafo 8.4. Il Rivenditore si obbliga in ogni caso a comunicare senza indugio al Fornitore l'eventuale smarrimento, perdita, sottrazione delle Credenziali di accesso. Inoltre, Il Rivenditore è consapevole che l'accesso al Reevo Cloud Billing e/o al Reevo Cloud Billing, nonché ai dati e alle informazioni degli Utenti Finali ivi presenti (ad es. Ordini, valori economici, Servizi attivi, ecc.) avviene sotto la propria esclusiva responsabilità, restando pertanto esclusa ogni eventuale responsabilità del Fornitore in tal senso.
- 8.5 È fatto divieto di utilizzare i Servizi e/o i Prodotti e/o le Macchine Virtuali al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, applicazioni o documenti informatici che:
- (i) siano in contrasto o violino i diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità del Fornitore e/o di terzi;
 - (ii) abbiano contenuti discriminatori, diffamatori, calunniosi o minacciosi;
 - (iii) contengano materiali pornografico, pedopornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
 - (iv) contengano *virus*, *worm*, *trojan horse* o, comunque, altri elementi informatici di contaminazione o distruzione;
 - (v) costituiscano attività di spamming, *phishing* e/o simili;
 - (vi) siano in ogni caso in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- 8.6 Il Rivenditore prende atto che i Prodotti e/o i Servizi possono contenere e/o necessitare l'uso di software cosiddetti *open source* e si impegna ad osservare i termini e le condizioni ad essi specificamente applicabili. Ove necessario, tali condizioni verranno rese idoneamente conoscibili al Rivenditore da parte del Fornitore.
- 8.7 Il Rivenditore si impegna espressamente a rispettare e a far rispettare agli Utenti Finali suoi clienti, le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 428/2009 e del D.lgs. n. 96/2003 e successive modifiche, in materia di esportazione di prodotti a "duplice uso".
- 8.8 Il Rivenditore autorizza espressamente Reevo e Reevo Msp a inserire la propria ragione sociale negli elenchi redatti da queste ultime allo scopo di poter essere identificato come Rivenditore di Reevo e Reevo Msp e per l'eventuale utilizzo nell'ambito di *case history* e/o di referenze.
- 8.9 Salvo diversi accordi, il Rivenditore sosterrà in proprio i costi concernenti le attività di promozione dei Servizi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo: packaging, carta intestata, biglietti da visita, brochure, dépliant, manifesti) e dovrà indicare, in modo chiaro e visibile, anche il nome di Reevo e Reevo Msp o di almeno uno dei Servizi di queste ultime, nonché il riferimento al relativo sito Internet. In ogni caso il Rivenditore dovrà pubblicizzare in modo chiaro e corretto la natura del rapporto con Reevo e Reevo Msp, in modo da non lasciare intendere, anche indirettamente, l'esistenza di rapporti diversi da quelli effettivamente in essere.
- 8.10 Il Rivenditore garantisce di possedere tutti i requisiti di legge per la fruizione dei Servizi e si impegna, per consentire il più rapido perfezionarsi del Contratto, a provvedere tempestivamente a risolvere eventuali problemi che dovessero ostacolare o ritardare l'erogazione dei Servizi. Inoltre, il Rivenditore garantisce (i) di essere proprietario degli impianti necessari per usufruire dei Servizi o, comunque, di averne la legittima detenzione e di poterli utilizzare ai fini del Contratto; (ii) di avere la legittima disponibilità dei dati, informazioni e contenuti che andrà a caricare sulle infrastrutture o utilizzare tramite le stesse nell'ambito dei Servizi; e (iii) di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni per lo svolgimento della propria attività (di cui si assume interamente gli obblighi economici per il loro mantenimento/rinnovo) e che la conclusione ed esecuzione del presente Contratto non viola tali licenze, autorizzazioni e certificazioni; il Rivenditore, pertanto, terrà indenne e manlevato il Fornitore da eventuali pretese di terzi nel caso di violazione delle licenze, autorizzazioni e certificazioni.
- 8.11 Ove i Servizi erogati con la conclusione del presente Contratto sia compresa anche la vendita di prodotti hardware da parte del Fornitore, le Parti convengono sin d'ora che troveranno altresì applicazione le seguenti previsioni:
- (i) il Cliente dichiara di essere l'unico responsabile della scelta del suddetto hardware e di essere stato edotto delle relative caratteristiche tecniche e funzionali e di averle trovate confacenti alle sue esigenze;
 - (ii) la consegna dei prodotti dovrà essere eseguita dal Fornitore all'indirizzo dichiarato dal Rivenditore nell'Ordine. Con la consegna dei beni all'indirizzo convenuto, il Fornitore sarà liberato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i beni stessi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: perdita beni, distruzione beni, danneggiamento beni danni ai beni causati da cattivo collocamento, danni dei beni a terzi);
 - (iii) il Fornitore garantisce la funzionalità dei beni consegnati solo ed esclusivamente per il periodo di garanzia del prodotto come indicato dal relativo costruttore; nel caso in cui gli stessi non funzionassero correttamente si impegna a sostituirli entro 3 (tre) giorni dal momento in cui il Fornitore avrà la disponibilità dei beni da sostituire, salvo che i danni o i disservizi siano causati a titolo esemplificativo ma non esaustivo da: uso improprio delle apparecchiature; incuria, negligenza o dolo degli utilizzatori delle apparecchiature (dipendenti, ausiliari, clienti o terzi); sovralimentazione o sottoalimentazione di energia; condizioni anomale di funzionamento determinate da sovraccarichi intenzionali o da esperimenti e cause similari; calamità naturali o cause di forza maggiore; furto. È esclusa ogni ulteriore responsabilità del Fornitore verso il Rivenditore o i terzi (dalle cui pretese il Rivenditore si impegna a tenere indenne il Fornitore) per il caso di non corretto funzionamento dei beni consegnati;
 - (iv) nel caso in cui il pagamento dei beni consegnati avvenisse a rate, che la proprietà dei beni stessi si trasferirà al Rivenditore con il pagamento dell'ultima rata;
 - (v) in ogni caso e salvo quanto previsto nel presente paragrafo, per la vendita di hardware trovano applicazione le limitazioni di responsabilità di cui all'articolo 11.

9. DIVIETO DI STORNO

- 9.1 Per tutta l'efficacia del presente Contratto e per il periodo di 2 (due) anni successivi alla sua cessazione, per qualsiasi ragione intervenuta, il Rivenditore si impegna a non assumere, né a sollecitare l'assunzione, nonché a non instaurare rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, anche di consulenza, con qualsiasi dipendente e/o collaboratore di Reevo, di Reevo Msp o di società da esse controllate.
- 9.2 In caso di violazione di quanto previsto al paragrafo che precede, fermo restando il diritto di Reevo di risolvere il Contratto in conformità a quanto previsto al paragrafo 17.1, il Rivenditore dovrà corrispondere a Reevo, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., per ciascuna violazione, una somma pari a 24 (ventiquattro) volte la retribuzione lorda mensile e/o il compenso lordo mensile del dipendente/collaboratore interessato, fatto in ogni caso salvo il diritto di Reevo e/o di Reevo Msp di agire per risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Il Rivenditore dichiara di ritenere la suddetta penale congrua e rinuncia sin da ora a qualsivoglia azione, pretesa o richiesta volta ad ottenere la riduzione della suddetta penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il Rivenditore si impegna a corrispondere, per ciascun Servizio oggetto di ciascun Ordine tempo per tempo accettato dal Fornitore, i corrispettivi indicati nell'Ordine, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste ("Corrispettivi").
- 10.2 Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che con riferimento ai Servizi erogati su base quantitativa, cioè a dire "a consumo" e senza un limite massimo predeterminato (quale, a titolo esemplificativo, il servizio STaaS, ovvero la fruizione di un determinato numero licenze d'uso di Prodotti nell'ambito del Servizio IaaS), la fatturazione al Rivenditore avverrà a consuntivo al termine di ciascun mese sulla base delle risorse effettivamente impiegate dall'Utente Finale. Per le finalità del predetto consuntivo, il Rivenditore è consapevole e accetta che il Fornitore potrà effettuare le opportune verifiche direttamente sulle infrastrutture e sulle risorse utilizzate per l'erogazione dei Servizi anche attraverso specifici applicativi. Per tutti gli altri Servizi (con ciò intendendosi i Servizi non erogati su base quantitativa, oppure i cui livelli quantitativi sono predeterminati), la fatturazione sarà invece anticipata e sempre su base mensile.
- 10.3 Tutti i Corrispettivi sono riportati nell'Ordine al netto dell'IVA, che sarà applicata in base alla aliquota determinata ai sensi della normativa vigente.

- 10.4 Ad ogni rinnovo i Corrispettivi verranno adeguati automaticamente nella misura della eventuale variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (o, in mancanza, dell'indice utilizzato per l'adeguamento dei canoni di contratti di locazione di immobili urbani) verificatasi rispetto al mese di sottoscrizione delle Condizioni Generali. Il mancato adeguamento ad uno o più rinnovi non preclude l'adeguamento al rinnovo o ai rinnovi successivi.
- 10.5 Il Rivenditore prende atto che i Prodotti e i Servizi sono soggetti, per loro stessa natura, ad una costante evoluzione tecnologica e normativa che richiede continue e onerose attività di aggiornamento, sviluppo e, in alcuni casi, di sostituzione, necessarie al fine di garantire la loro funzionalità. In ragione di quanto precede, il Fornitore avrà il diritto di modificare i Corrispettivi anche in misura superiore all'indice ISTAT con le modalità di cui all'articolo 22 che segue. Il Rivenditore prende altresì atto che, nel caso in cui nell'ambito della fornitura dei Servizi fosse necessario installare o utilizzare Prodotti di titolarità di soggetti terzi, i relativi corrispettivi dovuti a ReeVo verranno automaticamente adeguati in caso di variazione dei listini applicati da parte di tali fornitori terzi.
- 10.6 In caso di mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto, il Rivenditore decadrà automaticamente dal beneficio del termine e sulle somme dovute matureranno interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02.
- 10.7 Il Rivenditore rinuncia a proporre eccezioni senza avere preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente articolo 10.

11. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

- 11.1 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura ed entità, che dovessero derivare al Rivenditore e/o a terzi (ivi inclusi gli Utenti Finali), dalle cui pretese il Rivenditore si impegna a tenere indenne il Fornitore, in conseguenza: (i) della fruizione dei Servizi in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Contratto, dalle specifiche tecniche e/o dalla normativa applicabile; (ii) di interventi effettuati dal Rivenditore e/o da terzi sui sistemi informatici dell'Utente Finale dal quale possano derivare, anche solo parzialmente, malfunzionamenti e/o ritardi nell'erogazione dei Servizi; (iii) di eventuali malfunzionamenti e/o mancata fruizione dei Servizi che derivino da una Connettività inadeguata rispetto alle relative caratteristiche tecniche; e/o (iv) dell'installazione e/o utilizzo sull'Infrastruttura Cloud di software di titolarità di soggetti terzi in maniera non conforme alle relative condizioni di licenza; (v) di interruzioni, disservizi o malfunzionamenti dei Servizi erogati dovuti alla mancata o tardiva fornitura da parte del Rivenditore delle informazioni richieste, ovvero dalla fornitura di informazioni non veritiere; (vi) della sospensione o interruzione dei Servizi, da loro difetti di funzionamento o ritardi nell'erogazione, da distruzione, perdita, sottrazione, danneggiamento, deterioramento, totale o parziale dei contenuti presenti nelle Infrastrutture o in supporti di proprietà o nella disponibilità del Rivenditore o del Fornitore o di terzi, qualora tali danni dipendano da fatto del Rivenditore o di terzi, da caso fortuito o forza maggiore.
- 11.2 Ad eccezione del caso in cui il Fornitore eroghi Servizi Cloud Managed e che i relativi interventi siano demandati al Fornitore in via esclusiva, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura ed entità, che dovessero derivare al Rivenditore e/o a terzi in conseguenza di interventi da chiunque effettuati sulle Macchine Virtuali, sull'Infrastrutture Cloud, sulle piattaforme e/o sullo spazio di archiviazione/backup erogati dal Fornitore nell'ambito dei Servizi.
- 11.3 Il Rivenditore prende atto e accetta i Servizi sono forniti "così come sono" e che il Fornitore non rilascia dichiarazioni e/o garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano idonei a soddisfare le esigenze del Rivenditore e/o dell'Utente Finale, o che abbiano caratteristiche o funzionalità non previste nelle specifiche tecniche o nella documentazione relativa. Le Parti inoltre concordano che le obbligazioni assunte dal Fornitore con il presente Contratto sono obbligazioni di mezzo e non di risultato.
- 11.4 Il Rivenditore riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile per le attività svolte in relazione ai Servizi a lui direttamente o indirettamente riferibili e, in particolare, di essere il solo ed esclusivo responsabile dei dati e, in generale, dei contenuti inseriti, pubblicati, diffusi e trasmessi su o tramite i Servizi. Rientra altresì nella responsabilità esclusiva del Rivenditore il caricamento, lo scaricamento, la cancellazione, la registrazione e la gestione dei dati e delle informazioni nell'ambito dei Servizi. Il Fornitore non ha alcun obbligo di sorveglianza e verifica dei contenuti e dei dati immessi, diffusi, trasmessi e/o veicolati attraverso i Servizi e l'Infrastruttura Cloud e, pertanto, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni e/o perdite, diretti o indiretti e di qualsiasi natura, derivanti da errori e/o omissioni di tali dati o connessi alla loro natura e/o caratteristiche. È altresì esclusa ogni responsabilità del Fornitore per la trasmissione o la ricezione d'informazioni illegali di qualsiasi natura e specie. Il Rivenditore prende, tuttavia, atto che il Fornitore è comunque tenuto ad informare senza indugio le Autorità competenti qualora venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite e a fornire prontamente alle medesime Autorità tutto quanto in suo possesso che sia utile alla identificazione dei comportamenti illegittimi nonché dei suoi responsabili. Il Rivenditore si impegna, pertanto, a tenere indenne il Fornitore, da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità e/o onere, diretti o indiretti e comprese le ragionevoli spese legali, che il Fornitore dovesse subire o sopportare in conseguenza dell'utilizzo dei Servizi oggetto del Contratto o delle informazioni e dei contenuti inseriti, pubblicati, diffusi e trasmessi su o tramite i Servizi.
- 11.5 Pur dandosi le Parti reciprocamente atto che il Fornitore adotta accorgimenti all'avanguardia ai fini della tutela del Rivenditore, dell'Utente Finale e dei relativi dati, il Fornitore non garantisce che le soluzioni da esso adottate nell'ambito dei Servizi riescano a rilevare o impedire eventi dannosi o pericolosi causati da comportamenti dolosi di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: virus, tentativi di intrusioni, messaggi indesiderati). Il Fornitore, pertanto, fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, non potrà caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno (diretto o indiretto), costo, perdita e/o spesa che il Rivenditore e/o ciascun Utente Finale e/o terzi dovessero subire in conseguenza di attacchi informatici, attività di hacking e, in generale, accessi abusivi e non autorizzati da parte di terzi ai Servizi e, in generale, ai sistemi informatici del Rivenditore e/o di Utente Finale.
- 11.6 Fatto salvo il disposto dell'art. 1229 cod. civ., la responsabilità del Fornitore non potrà mai eccedere il 50% (cinquanta per cento) dei Corrispettivi annuali previsti per l'erogazione dei Servizi cui la responsabilità si riferisce. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni da lucro cessante, mancato guadagno o danni indiretti, perdita o danneggiamento di dati, fermo fabbrica, perdita di opportunità commerciali o di benefici di altro genere, pagamento di penali, ritardi o altre responsabilità del Rivenditore verso terzi. Il Cliente dovrà contestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, il danno imputabile al comportamento doloso o gravemente colposo del Fornitore entro e non oltre il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal verificarsi del danno stesso; alla contestazione scritta del danno dovrà essere allegata tutta la documentazione comprovante la responsabilità esclusiva e diretta del Fornitore, e una stima dell'ammontare del danno subito.

12. MANLEVA

- 12.1 Ferme restando le ulteriori ipotesi di manleva previste nel Contratto, il Rivenditore si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore (e, in ogni caso, Reevo e Reevo Msp), nel limite di Euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun evento, da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità e/o onere,

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

diretti o indiretti e comprese le ragionevoli spese legali, che il Fornitore (e, in ogni caso, Reevo) dovesse subire o sopportare in conseguenza dell'inadempimento, da parte del Rivenditore e/o dell'Utente Finale, anche di uno solo degli obblighi previsti ai seguenti paragrafi: 8 (OBBLIGAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL RIVENDITORE), 9 (DIVIETO DI STORNO), 13 (PROPRIETÀ INTELLETTUALE), 14 (CONFIDENZIALITÀ).

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 13.1 Il Rivenditore prende atto e riconosce che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, ivi inclusi e senza limitazione i diritti di sfruttamento economico, sui Servizi, sui Prodotti, sulle Macchine Virtuali, sull'Infrastruttura Cloud, sugli Aggiornamenti e Sviluppi, nonché sul relativo materiale pubblicitario, sui manuali d'uso e in generale sulla documentazione afferente ai Servizi sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità di Reevo e/o di Reevo Msp e/o dei relativi terzi titolari. Allo stesso modo, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale che dovessero eventualmente sorgere nell'ambito della prestazione dei Servizi saranno, a seconda dei casi, di esclusiva titolarità di Reevo e/o di Reevo Msp. Il Rivenditore si impegna a non contestare la titolarità e la validità dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Reevo e/o di Reevo Msp.
- 13.2 Permangono altresì in capo a Reevo e/o di Reevo Msp e/o ai relativi terzi proprietari tutti i diritti sui Marchi Reevo. L'Utente Finale non potrà, pertanto, in alcun modo utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta di Reevo e/o di Reevo Msp e/o del terzo titolare. Il Fornitore concede, invece, al Rivenditore una licenza non esclusiva, non cedibile, non sub-licenziabile, temporalmente limitata alla durata del Contratto, dei Marchi Reevo al solo ed esclusivo scopo di consentire al Rivenditore di promuovere e pubblicizzare i Servizi Reevo. Resta tuttavia inteso tra le Parti, che il Rivenditore potrà svolgere attività promozionale e pubblicitaria dei Servizi con costi a proprio esclusivo carico e indicando in maniera chiara e visibile i Marchi Reevo, unitamente al sito internet www.reevo.it o www.reevomsp.it.
- 13.3 Il Rivenditore concede al Fornitore una licenza d'uso del proprio marchio, logo e in, generale, segno distintivo allo scopo di consentire al Fornitore di utilizzarli nell'ambito di *case history*, della propria attività promozionale e pubblicitaria dei Servizi, nonché di inserire il Rivenditore nelle proprie liste clienti/rivenditori.
- 13.4 Il Rivenditore si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun suo dipendente e/o collaboratore e/o di ciascun Utente Finale, a fruire dei Servizi negli stretti limiti della Licenza, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di Proprietà Intellettuale di Reevo, di Reevo Msp o di terzi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Rivenditore si impegna a: (i) non aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione presenti nei Prodotti, nelle Macchine Virtuali, nell'Infrastruttura Cloud, negli Aggiornamenti e Sviluppi; (ii) non decodificare, decompilare o disassemblare (o consentire la decodificazione, la decompilazione o il disassemblamento de) i Prodotti, le Macchine Virtuali, e gli Aggiornamenti e Sviluppi, salvo tali attività siano inderogabilmente consentite da previsioni di legge e, comunque, nei limiti di tali previsioni; (iii) non eseguire copie dei Prodotti e/o degli Aggiornamenti e Sviluppi salvi gli inderogabili limiti di legge e/o espressa autorizzazione del Fornitore; (iv) non pubblicare i Prodotti e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi e non condividerli, in tutto e in parte, anche attraverso la rete, con terzi non autorizzati; (v) non utilizzare i Servizi, le Macchine Virtuali, i Prodotti, l'Infrastruttura Cloud e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi in contrasto con norme di legge; (vi) non utilizzare l'Infrastruttura Cloud oltre i limiti dimensionali e operativi eventualmente specificati nell'Ordine.

14. CONFIDENZIALITÀ

- 14.1 È tassativamente vietata al Rivenditore ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e/o ottenuta nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto, salvo: (i) quanto strettamente necessario per dare piena, corretta e tempestiva esecuzione al Contratto, e/o (ii) espressa autorizzazione scritta del Fornitore, e/o (iii) il Rivenditore sia a ciò obbligato per legge e/o per provvedimento dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, a condizione che la richiesta da parte di tale autorità sia notificata senza indugio per iscritto al Fornitore prima di dare esecuzione all'ordine ricevuto, affinché il Fornitore possa individuare e attuare le misure che riterrà più opportune per mantenere la riservatezza delle informazioni confidenziali, chiedendone eventualmente la segretezza. Tale notifica dovrà includere, senza limitazione, l'identificazione delle informazioni da divulgare ed una copia dell'ordine. In ogni caso, il Rivenditore dovrà divulgare solo le informazioni strettamente necessarie ad adempiere agli obblighi ad esso imposti e prenderà tutti i provvedimenti che si renderanno opportuni per limitare l'ulteriore divulgazione delle informazioni in questione da parte della suddetta autorità, fermo restando che gli obblighi di segretezza in virtù del presente Contratto per tali informazioni non verranno meno.
- 14.2 Le previsioni in materia di confidenzialità di cui al presente Contratto resteranno valide ed efficaci anche successivamente alla cessazione dell'efficacia del Contratto medesimo, per qualsiasi ragione intervenuta, fino a che le informazioni oggetto di tali obblighi divengano pubbliche o pubblicamente disponibili per fatto diverso dall'inadempimento da parte del Rivenditore a quanto previsto nel presente articolo 14.

15. DURATA DEL CONTRATTO

- 15.1 Salvo diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, il presente Contratto rimarrà efficace sino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno della relativa sottoscrizione. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di 1 (un) anno ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto al termine tempo per tempo in scadenza.
- 15.2 Fermo restando quanto precede, Il Fornitore si impegna in ogni caso a dare corretta e tempestiva esecuzione agli Ordini regolarmente accettati prima della data di cessazione dell'efficacia del Contratto.

16. RECESSO DAL CONTRATTO

- 16.1 Il Fornitore si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto (anche parzialmente, con riferimento a uno o più Servizi):
- in qualsiasi momento, con un preavviso scritto al Rivenditore di almeno 30 (trenta) giorni;
 - mediante semplice comunicazione scritta con effetto immediato, qualora il Rivenditore divenga insolvente, sia posto in liquidazione, sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
 - mediante semplice comunicazione scritta con effetto immediato qualora il Rivenditore abbia ricevuto dal Fornitore una diffida ad adempiere ai sensi di un qualsiasi contratto in essere tra il Rivenditore e il Fornitore e sia rimasto inadempiente per oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta diffida. È fatto comunque salvo il diritto del Fornitore di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

- 16.2 Resta inteso tra le Parti che, in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto, resta comunque fermo l'obbligo per il Rivenditore di versare i Corrispettivi di cui all'articolo 10 maturati fino a quel momento.
- 16.3 Fermo restando quanto precede, e salvo il recesso sia stato esercitato ai sensi del paragrafo 16.1(iii), il Fornitore si impegna in ogni caso a dare corretta e tempestiva esecuzione agli Ordini regolarmente accettati prima della data di efficacia del recesso.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 17.1 Fatto salvo il risarcimento del danno, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a seguito di invio di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A/R in caso di mancato adempimento da parte del Rivenditore anche di una sola delle previsioni di cui alla Policy di Utilizzo dei Servizi Reevo *sub Allegato C* ovvero anche di una sola delle seguenti previsioni delle Condizioni Generali: 8 (OBBLIGAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL RIVENDITORE), 9 (DIVIETO DI STORNO), 12 (MANLEVA), 13 (PROPRIETÀ INTELLETTUALE), 14 (CONFIDENZIALITÀ), 23.2 (CESSIONE DEL CONTRATTO).

18. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

- 18.1 Alla cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Rivenditore dovrà (i) cessare immediatamente la rivendita e la promozione dei Servizi, (ii) restituire al Fornitore tutto il materiale pubblicitario di Reevo, di Reevo Msp e/o qualsiasi manuale relativo ai Servizi eventualmente detenuto per le finalità del Contratto, (iii) eliminare da tutti i propri canali pubblicitari e di comunicazione ogni riferimento a Reevo, a Reevo Msp e ai Servizi, e (iv) restituire tutte le informazioni riservate di titolarità di Reevo e/o di Reevo Msp ovvero, nella misura in cui la restituzione non sia possibile, distruggere ed eliminare in maniera definitiva le stesse, confermando per iscritto a Reevo e/o a Reevo Msp sotto la propria responsabilità l'avvenuta distruzione.
- 18.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 18.1, a seguito della cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Rivenditore e/o l'Utente Finale avrà la facoltà di effettuare, a proprie spese, il recupero e/o la cancellazione dei propri dati, documenti e/o contenuti per un periodo di 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione del Contratto. Nel caso in cui, per la tipologia di Servizio erogato, non possa accedere ai contenuti sarà il Fornitore ad eseguire, entro 15 giorni dal termine del contratto, il backup dei contenuti stessi e a trasmettere al Rivenditore e/o all'Utente Finale una mail all'indirizzo indicato nella relativa scheda anagrafica contenente le modalità per recuperarli entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta mail. Fatti salvi diversi accordi fra le Parti e gli inderogabili limiti di legge, laddove il Rivenditore e/o l'Utente Finale non abbiano provveduto al recupero e/o alla cancellazione dei dati, documenti e/o contenuti nel termine di cui ai precedenti capoversi, il Fornitore avrà la facoltà di cancellarli in maniera permanente e potrà utilizzare le infrastrutture per altri scopi. Pertanto, qualora per quella data il Rivenditore e/o l'Utente Finale non abbiano provveduto a salvare i dati, documenti e/o contenuti, nessuna contestazione potrà essere avanzata al Fornitore né alcun danno potrà essere richiesto nel caso di perdita di uno o più dati, documenti e/o contenuti da parte del Rivenditore e/o Utente Finale. In ogni caso il Rivenditore si impegna a tenere indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità e/o richiesta danni anche di terzi connessa alla disattivazione del Servizio e/o all'eventuale perdita parziale o totale dei dati, delle informazioni e dei contenuti allocati all'epoca della cessazione dell'efficacia del Contratto.
- 18.3 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 8.2 con riferimento a eventuali *hardware* concessi dal Fornitore in comodato d'uso al Rivenditore, le eventuali componenti *hardware* che il Rivenditore abbia consegnato al Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto - con esclusione dei casi di vendita - dovranno, al termine dello stesso, essere ritirate dal Rivenditore. Trascorsi i 15 (quindici) giorni dalla cessazione dell'efficacia del Contratto senza che le componenti *hardware* siano state ritirate, il Fornitore provvederà a trasferirle in opportuno magazzino, addebitando i costi al Rivenditore.
- 18.4 Resta in ogni caso inteso che le seguenti previsioni sopravvivranno alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, oltre alle previsioni che per loro natura sopravvivono alla cessazione del Contratto: 8.8 (RAGIONE SOCIALE), 10.7 (SOLVE ET REPETE), 11 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ), 12 (MANLEVA), 13 (PROPRIETÀ INTELLETTUALE), 14 (CONFIDENZIALITÀ), 25 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE).

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 19.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi, le Parti si impegnano al pieno rispetto della Normativa sulla Protezione dei Dati Personali tempo per tempo vigente.
- 19.2 Il Fornitore dichiara che i dati personali relativi al Rivenditore, e i dati di contatto del personale del Rivenditore preposto dal Rivenditore alla gestione del Contratto, formeranno oggetto di trattamento da parte del Fornitore nel rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto e ai sensi dell'informativa privacy *sub Allegato F*.
- 19.3 Le Parti riconoscono che l'esecuzione dei Servizi comporterà il trattamento, da parte di Reevo o Reevo Msp, di dati personali di cui il Rivenditore è titolare o è stato nominato responsabile o sub-responsabile del trattamento dal relativo titolare ("Terzo Beneficiario"). Al riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che Reevo o Reevo Msp agirà in relazione a tali trattamenti in qualità di responsabile o sub-responsabile del trattamento, in conformità al DPA allegato al presente Contratto *sub Allegato A*.
- 19.4 Resta inteso che Reevo non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dall'inosservanza da parte del Rivenditore e/o del Terzo Beneficiario degli obblighi sui medesimi gravanti in qualità di titolari del trattamento ai sensi del presente articolo 19. Il Rivenditore si impegna a manlevare e tenere indenne Reevo e/o Reevo Msp da qualunque pregiudizio, onere, sanzione o pretesa che Reevo dovesse subire o ricevere in ragione della violazione da parte del Rivenditore e/o del Terzo Beneficiario di tali obblighi.

20. FORZA MAGGIORE

- 20.1 Il Fornitore è sollevato da ogni responsabilità e manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni da parte del Rivenditore nei casi in cui l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali siano dovuti a cause di forza maggiore. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: atti e provvedimenti della pubblica autorità, scioperi generali, epidemie, mancanza assoluta di mezzi di trasporto, guerra, rivolta o altre azioni militari, inondazioni, catastrofi naturali o qualsiasi altro evento imprevedibile che esuli dalla ragionevole sfera di disponibilità di Reevo e che impedisca il pieno e corretto adempimento del Contratto. Il Rivenditore avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui la causa di forza maggiore perduri per un periodo continuativo superiore a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi.

21. LOG DI SISTEMA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

21.1 Tutti i log generati dall'Infrastruttura Cloud e dai Servizi sono sottoposti alle seguenti previsioni:

- (i) tutti i log raccolti in base al provvedimento sugli "amministratori di sistema" del 27 novembre 2008 sono mantenuti per sei mesi e messi a disposizione dell'Utente Finale su richiesta scritta;
- (ii) tutti i log raccolti a seguito di eventuali obblighi di legge e/o regolamento e/o disposizione normativa di ogni genere e natura sono mantenuti per il tempo minimo previsto dalla norma e messi a disposizione dell'utente Finale su richiesta scritta;
- (iii) ogni e qualunque log il cui mantenimento non sia richiesto da previsioni di legge, ma che sia giudicato da Reevo o da Reevo Msp utile o necessario per l'erogazione dei Servizi a proprio insindacabile giudizio, sarà mantenuto da Reevo o da Reevo Msp per il tempo strettamente necessario alla finalità della raccolta;
- (iv) resta espressamente inteso che gli obblighi di Reevo o di Reevo Msp relativamente alle misure da adottare per il mantenimento dei file di log sono solo ed esclusivamente quelli previsti dal provvedimento di cui al precedente punto (i). In ogni e qualunque diverso caso, in assenza di previsioni contrattuali specifiche, Reevo o Reevo Msp non avrà alcun obbligo di adottare particolari misure di sicurezza o politiche di *retention* diverse da quelle imposte dal predetto provvedimento;
- (v) resta espressamente inteso che Reevo o Reevo Msp avrà diritto di consegnare i log e qualsiasi altra evidenza imposta dalla norma in caso di richiesta di qualunque autorità pubblica preposta a tale compito nei casi previsti e autorizzati dalle norme vigenti. Nel verificarsi di tali circostanze, unico obbligo di Reevo o di Reevo Msp sarà quello di avvisare il Rivenditore e l'Utente Finale, salvo che tale comunicazione non sia espressamente vietata;
- (vi) resta espressamente inteso che qualora l'Utente Finale abbia necessità di effettuare indagini e/o verifiche sui log, Reevo o da Reevo Msp presterà ogni ragionevole supporto per la loro interpretazione restando inteso che ogni e qualunque responsabilità, anche in relazione a ogni e qualunque eventuale violazione di qualsiasi vigente normativa anche sindacale, sarà esclusivamente a carico dell'Utente Finale. A tale proposito, il Rivenditore dovrà far sì che l'Utente Finale manlevi e tenga indenne Reevo, Reevo Mps i suoi soci e i suoi amministratori qualora fossero chiamati a rispondere di pregiudizi patiti da terzi;
- (vii) resta espressamente inteso che Reevo o Reevo Msp non risponde di qualunque non conformità fra quanto previsto nelle Condizioni Generali in relazione ai log e eventuali policy, regolamenti, disciplinari o comunque qualunque regola interna del Rivenditore e/o dell'Utente Finale.

22. MODIFICHE UNILATERALI

- 22.1 Il presente Contratto potrà essere modificato dal Fornitore in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta (tramite nuovi Ordini ovvero anche via e-mail o con l'ausilio di programmi informatici) al Rivenditore.
- 22.2 In tal caso, salva l'ipotesi di modifiche imposte da nuove disposizioni normative, le modifiche al Contratto si intenderanno dal Rivenditore definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti, alternativamente:
- (i) una volta accettate dal Rivenditore medesimo, anche nell'ambito della sottoscrizione di un nuovo Ordine; o
 - (ii) in mancanza di esercizio della facoltà di recesso dal Contratto da parte del Rivenditore, che quest'ultimo avrà la facoltà di esercitare con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata A/R e/o PEC nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Fornitore di cui al paragrafo 22.1 che precede.

23. DISPOSIZIONI GENERALI

- 23.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo fra le Parti relativamente a quanto in esso contemplato e disciplinato. È escluso qualsiasi rilievo di eventuali precedenti accordi individuali tra le Parti, che si intendono assorbiti ed esaustivamente superati dalla disciplina del Contratto.
- 23.2 Fatto salvo per quanto fosse diversamente previsto dal Contratto, il Contratto e i diritti da esso nascenti non potranno essere ceduti dal Rivenditore a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Il Rivenditore acconsente invece sin da ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., alla cessione, da parte del Fornitore a terzi, di tutto o parte del presente Contratto.
- 23.3 Nel caso in cui il rapporto commerciale avvenga per il tramite di un distributore ufficiale di Reevo, il Rivenditore prende atto e acconsente sin d'ora a che il rapporto commerciale con tale distributore possa, in qualsiasi momento, essere trasferito in capo a Reevo, fermo restando l'impegno di Reevo a darne idonea comunicazione al Rivenditore. In tale ipotesi, il rapporto commerciale sarà gestito direttamente da Reevo ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, ad eccezione di quelle di carattere economico, con riferimento alle quali continueranno a trovare applicazione le condizioni economiche previste nell'accordo tra il distributore e il Rivenditore.
- 23.4 L'eventuale invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto lascerà intatte le altre pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 1419, primo comma, c.c.
- 23.5 L'eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti dal Contratto non potrà comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.
- 23.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato interamente negoziato.

24. COMUNICAZIONI

24.1 Qualsiasi comunicazione indirizzata al Fornitore inerente allo svolgimento del rapporto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, eventualmente anticipata a mezzo di posta elettronica, oppure a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Se a Reevo:

via Aristotele n. 9 - 20861 – Brugherio (MB)
Telefax: +39 039 9461876

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Posta Elettronica: support@reevo.it

Posta Elettronica Certificata: backoffice@pec.reevo.it

Se a Reevo Msp:

via Aristotele n. 9 - 20861 – Brugherio (MB)

Tel: 0292958240 Fax: 0250020761

Posta Elettronica: backoffice@reevomsp.it

Posta Elettronica Certificata: reevo.msp@pec.it

24.2 Tutte le comunicazioni al Rivenditore inerenti al Contratto potranno essere effettuate all'indirizzo email comunicato dal Rivenditore medesimo nella relativa Scheda Anagrafica. Resta inteso che sarà cura e responsabilità del Rivenditore comunicare ogni variazione in relazione all'indirizzo email identificato dal Rivenditore per tutte le comunicazioni.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 Il Contratto è disciplinato e deve essere interpretato secondo la vigente legge italiana.

25.2 Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

26. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge delle Condizioni i seguenti allegati:

- A. Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali
- B. Scheda Anagrafica
- C. Policy di Utilizzo dei Servizi Reevo
- D. *Service Level Agreement*
- E. Modello di Ordine
- F. Informativa relativa al trattamento dei dati personali del Rivenditore

Milano, il ____/____/____

Nome e Cognome firmatario Rivenditore:

(timbro e firma Rivenditore):

(firma Reevo o Reevo Msp):

Ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., il Rivenditore dichiara di aver esaminato attentamente e accetta espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali del Fornitore: 6 (ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI SERVIZI), 8 (OBBLIGAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL RIVENDITORE), 9 (DIVIETO DI STORNO), 10.4 (ADEGUAMENTO ISTAT), 10.7 (SOLVE ET REPETE), 11 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ), 12 (MANLEVA), 13 (PROPRIETÀ INTELLETTUALE), 14 (CONFIDENZIALITÀ), 15 (DURATA DEL CONTRATTO), 16 (RECESSO), 17 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), 22 (MODIFICHE UNILATERALI), 23.2 - 23.3 (CESSIONE), 25 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE).

(timbro e firma Rivenditore):

ALLEGATO A – ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRA

_____ con sede legale in _____,
Codice Fiscale _____ e P.IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore
_____ (C.F. _____), (di seguito anche “Rivenditore” o “Parte”),

E

Reevo S.p.A. con sede legale in Milano, Via Dante n. 4, avente Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese CCIAA Milano 03888200965 - R.E.A. 1710741 (di seguito: il “Fornitore” o “Reevo”), in persona del legale rappresentante pro tempore, (di seguito anche Responsabile del trattamento o Responsabile o Parte),

PREMESSO CHE

- il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (in seguito “Regolamento UE 2016/679” o anche solo “Regolamento”) ha espressamente previsto all’art. 28 che “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
- il Rivenditore, nella sua qualità di Titolare del Trattamento o di Responsabile del trattamento per conto di altro Titolare, nell’ambito e ad integrazione del Contratto, intende procedere alla nomina di detta società quale Responsabile del trattamento per ciò che attiene ai dati personali che dovrà necessariamente trattare in esecuzione del Contratto medesimo;
- Reevo rispetto ai Servizi erogati nell’ambito del Contratto, e al trattamento di dati personali oggetto di tali Servizi, dichiara e garantisce di possedere le predette garanzie e di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti di legge e a garantire la tutela dei diritti dell’interessato;
- le Parti sono consapevoli ed accettano che la nomina a Responsabile del trattamento è necessaria all’erogazione di ogni e qualsivoglia servizio che Reevo renda oggi e in futuro al Rivenditore e che senza tale nomina nessun servizio può essere legittimamente prestato ed accettato;
- il Responsabile del trattamento si impegna, ex art. 28 par. 3 del *Regolamento UE 2016/679*, a trattare i dati personali sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare meglio indicate al seguente art. 6.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

- 1.1 Le premesse formano parte integrante del presente contratto ed hanno determinato la volontà delle Parti.

2. OGGETTO

- 2.1 Il Rivenditore nella sua qualità di Titolare del Trattamento o di Responsabile del trattamento per conto di altro Titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 *Regolamento UE 2016/679*, nomina Reevo, che accetta la nomina, Responsabile del trattamento dei dati personali.

3. DURATA DELLA NOMINA

- 3.1 La presente nomina avrà validità sino alla cessazione del Contratto tra il Responsabile ed il Rivenditore.

4. TRATTAMENTI EFFETTUATI

- 4.1 **NATURA E FINALITÀ:** La natura e la finalità del trattamento consistono nell’erogare i Servizi oggetto del Contratto. Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità di gestione tecnica dei sistemi e si impegna a non trattare i dati personali per attività e finalità diverse o ulteriori.
- 4.2 **DURATA:** La durata del trattamento si estenderà per l’intera durata del rapporto contrattuale e cesserà quando tutti i dati personali saranno stati eliminati o restituiti in conformità a quanto stabilito dall’art. 16 delle Condizioni.
- 4.3 **CATEGORIE DI INTERESSATI:** I dati personali possono riguardare tutte le categorie di soggetti interessati trattati dal Rivenditore tramite i Servizi oggetto del Contratto.
- 4.4 **DATI PERSONALI TRATTATI:** I dati personali trattati sono quelli contenuti nei sistemi oggetto delle prestazioni tecniche relative al Contratto.

5. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

- 5.1 Il Responsabile si obbliga a procedere al trattamento dei dati nel pieno e costante rispetto dei principi fondamentali di liceità, trasparenza, correttezza, integrità e riservatezza. Inoltre, il Responsabile deve trattare i dati personali in conformità alle prescrizioni del *Regolamento UE 2016/679* e, in particolare, come previsto dall’art. 28 è obbligato a:
 - (i) trattare i dati personali in base a quanto previsto dal presente atto o in base a specifiche ulteriori istruzioni scritte e documentate del Rivenditore; garantire che tutte le informazioni, ivi compresi i dati personali conosciuti in ragione ed in occasione della prestazione di Servizi al Rivenditore, siano mantenute strettamente riservate e segrete e ciò anche successivamente alla cessazione dei rapporti tra le Parti. A tale scopo garantisce l’adozione di adeguati strumenti logici e tecnologici nonché contrattuali volti ad impedire l’accesso non autorizzato e la diffusione o comunicazione a terzi delle predette informazioni; garantisce altresì che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali siano obbligate, anche contrattualmente, a mantenere la più stretta riservatezza e segretezza rispetto a tali informazioni;
 - (ii) adottare le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel fare ciò il Responsabile deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento

- (iii) che derivano dai sistemi o dai Servizi messi a disposizione dal Contratto con particolare attenzione ai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- (iv) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento, ottemperando a quanto previsto dal successivo art. 8;
- (v) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Rivenditore su specifica richiesta di questo, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (vi) assistere il Rivenditore nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 "Sicurezza del Trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione Preventiva" del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- (vii) su scelta del Rivenditore, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei Servizi ed eliminare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- (viii) mettere a disposizione del Rivenditore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Rivenditore o da un altro soggetto da questi incaricato;
- (ix) informare immediatamente il Rivenditore qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

6. ISTRUZIONI IMPARTITE DAL TITOLARE AL RESPONSABILE

6.1 Il Rivenditore dà espresse istruzioni al Responsabile del trattamento di provvedere a:

- (i) collaborare con l'eventuale Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Rivenditore, qualora nominato, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679;
- (ii) avvalersi solo della collaborazione di personale autorizzato, istruito riguardo i compiti di trattamento, riguardo i rischi che incombono sui dati e riguardo gli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia;
- (iii) cooperare con il Rivenditore per quanto di propria competenza in caso di richieste da parte dell'Autorità di Controllo (ovvero il Garante Privacy) ex artt. 31 e 58 del Regolamento UE 2016/679 nonché con eventuali Organismi indipendenti di certificazione;
- (iv) non comunicare a terzi e non diffondere i dati personali salvo espressa autorizzazione scritta del Rivenditore;
- (v) non trasferire i dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- (vi) informare immediatamente, senza dilazione alcuna, il Rivenditore di ogni avvenuta violazione dei sistemi gestiti dal Responsabile, offrendo tutta la necessaria assistenza e le informazioni in suo possesso per adempiere agli obblighi che la legge impone al Titolare in siffatte circostanze;
- (vii) se per l'esecuzione del Contratto risulti necessario predisporre account di accesso con privilegi di amministrazione, fornire al Rivenditore - su specifica richiesta - gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema ed adempiere inoltre a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 - "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", designando i soggetti Amministratori di sistema. I soggetti designati a tale ruolo dovranno fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza ed essere stati oggetto di attenta valutazione in merito alla loro esperienza, capacità e affidabilità.

7. OBBLIGHI DEL RIVENDITORE

- 7.1 Il Rivenditore, nell'ambito dei Servizi di cui al Contratto agirà nel pieno rispetto delle disposizioni del *Regolamento UE 2016/679* e - più in generale - di ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali, in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina.
- 7.2 Il Rivenditore si impegna inoltre a verificare i dati forniti al Responsabile segnalando di volta in volta l'esistenza di categorie di dati, anche particolari, il cui trattamento potrebbe comportare eventuali criticità o l'assunzione di iniziative specifiche. Nel caso le Parti concluderanno in merito specifici accordi integrativi.

8. NOMINA DI ALTRI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE

- 8.1 Il Rivenditore autorizza in via generale il Responsabile del trattamento a ricorrere a altri soggetti che, per competenza tecnologica, esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza, designandoli a loro volta come responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e individuando in dettaglio l'attività di trattamento specifica affidata.
- 8.2 Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un altro soggetto, il Responsabile deve concludere con il nuovo soggetto un contratto scritto in cui il nuovo responsabile si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi e alle istruzioni qui previsti. Oltre a ciò il Responsabile del trattamento deve prevedere nel contratto con il nuovo soggetto responsabile garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del *Regolamento UE 2016/679*.

ALLEGATO A – ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 8.3 Qualora il nuovo soggetto ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati o violi gli obblighi o le istruzioni qui indicati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Rivenditore l'intera responsabilità delle attività affidate tramite il Contratto, comprese quelle a sua volta affidate al nuovo soggetto.

ALLEGATO A – ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9. CLAUSOLE FINALI

- 9.1 Il Rivenditore dichiara di essere legittimato al trattamento dei dati inseriti nei sistemi e nei Servizi oggetto del Contratto, in qualità di Titolare del trattamento di tali dati o di Responsabile del trattamento designato nelle forme previste dal *Regolamento UE 2016/679*, nonché, in questo caso, di essere autorizzato dal Titolare alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento.
- 9.2 Le parti si danno reciprocamente atto di avere concordato integralmente il contenuto del presente atto che costituisce ricognizione scritta di tutti gli accordi raggiunti sullo specifico tema.

Letto, firmato e sottoscritto.

Milano, il ____/____/____

Nome e Cognome firmatario Rivenditore:

(timbro e firma Rivenditore):

Reevo S.p.A.
(Legale Rappresentante)

ALLEGATO B – SCHEDA ANAGRAFICA

RAGIONE SOCIALE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		FORMA GIURIDICA
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	
ISCRITTO AL REA DI	AL N°	
INDIRIZZO SEDE LEGALE		N° CIVICO
COMUNE	PROVINCIA	CAP
NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX	
CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA	INDIRIZZO PEC PER FATTURAZIONE ELETTRONICA	

RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

NOME	COGNOME
NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX
CELLULARE	E-MAIL

RIFERIMENTO TECNICO

NOME	COGNOME
NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX
CELLULARE	E-MAIL

ALLEGATO B – SCHEDA ANAGRAFICA

RIFERIMENTO COMMERCIALE

NOME	COGNOME
NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX
CELLULARE	E-MAIL

DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO

RAGIONE SOCIALE

Il Rivenditore prende atto e acconsente sin d'ora a che il rapporto commerciale con il distributore sopra indicato possa, in qualsiasi momento, essere trasferito in capo a Reevo, fermo restando l'impegno di Reevo a darne idonea comunicazione al Rivenditore. In tale ipotesi, il rapporto commerciale sarà gestito direttamente da Reevo ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, ad eccezione di quelle di carattere economico, con riferimento alle quali continueranno a trovare applicazione le condizioni economiche previste nell'Accordo tra il distributore e il Rivenditore.

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

INDIRIZZO	N° CIVICO	
COMUNE	PROVINCIA	CAP
NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX	

INDIRIZZI E-MAIL

E-MAIL AMMINISTRATIVA
E-MAIL GESTIONE ORDINI
E-MAIL TECNICA
E-MAIL COMMERCIALE
E-MAIL PEC

UTENTE FINALE

RAGIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA	
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	
ISCRITTO AL REA DI	AL N°	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	N° CIVICO	
COMUNE	PROVINCIA	CAP

ALLEGATO B – SCHEDA ANAGRAFICA

NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX	
E-MAIL		

SERVIZI E PRODOTTI

--

NOTE

Il Contratto viene sottoscritto tra il Fornitore e il cliente qualificabile come:

- Rivenditore;
- Rivenditore che utilizza i Servizi anche nell'ambito della propria attività (ex art. 3.1 (i) delle Condizioni Generali);
- Utilizzatore Diretto dei Servizi (ex art. 3.1 (ii) delle Condizioni Generali).

1. PREMESSE

1.1 In conformità con le Condizioni, la mancata ottemperanza a questa Policy comporterà l'immediata sospensione dei Servizi. Eventuali richieste di informazioni riguardo al contenuto del presente documento dovranno essere inviate con le modalità di cui al paragrafo 24.1 delle Condizioni.

2. VIOLAZIONI

2.1 È vietato l'uso dei Servizi o delle Infrastrutture per porre in essere e/o promuovere comportamenti illegali, abusivi o irresponsabili, tra cui:

- (i) l'accesso o l'uso non autorizzato di dati, sistemi o reti, ivi incluso ogni tentativo in violazione del successivo paragrafo 5 di sondare, esaminare o testare l'eventuale vulnerabilità di un sistema, di una rete, dei Servizi o delle Infrastrutture;
- (ii) la violazione delle misure di sicurezza o di autenticazione senza l'espressa autorizzazione del proprietario del sistema o della rete, dei Servizi o delle Infrastrutture;
- (iii) il porre in essere o rendersi parte di attività, anche per il tramite di software, che rechino interferenze, di qualsiasi tipologia, ai Servizi, alle Infrastrutture o a qualsiasi utilizzatore dei medesimi;
- (iv) creare situazioni di pericolo e/o di instabilità e/o altri problemi di natura tecnica che abbiano effetto sulla qualità dei Servizi del Rivenditore o di Terzi arrecando danno ai medesimi e/o a Reevo;
- (v) la raccolta o l'utilizzo di informazioni di Terzi senza il consenso del proprietario delle informazioni;
- (vi) la diffusione di qualsiasi informazione falsa o ingannevole;
- (vii) l'utilizzo dei Servizi per la distribuzione di software che raccolga fraudolentemente informazioni o trasmetta fraudolentemente informazioni;
- (viii) l'utilizzo dei Servizi per offrire informazioni al pubblico (testuali o grafiche) nocive dell'immagine di Reevo;
- (ix) utilizzare i Servizi per offrire sistemi di comunicazione anonima, senza il mantenimento delle identità degli utilizzatori secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, c.d. "TOR", "anonymizer" o "VPN".

3. USO DELLE RISORSE

3.1 Il Rivenditore si impegna a non utilizzare apparecchiature difettose o non omologate secondo gli standard europei, oppure che presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l'integrità dei Servizi, delle Infrastrutture e/o creare rischi per l'incolumità delle persone. Reevo, infatti, non presta alcuna garanzia circa la compatibilità degli apparati (hardware) e dei programmi (software) utilizzati dal Rivenditore con i Servizi, essendo tutte le relative verifiche a carico esclusivo del Rivenditore.

4. MESSAGGI COMMERCIALI

4.1 È vietata la diffusione, in qualsiasi modalità, di messaggi commerciali tramite i Servizi se non si è in grado di dimostrare:

- (i) che i destinatari abbiano dato il loro preventivo consenso a ricevere posta elettronica tramite espressa procedura opt-in;
- (ii) che le procedure di raccolta del consenso comprendano strumenti opportuni a garantire che la persona che presta il proprio consenso sia il titolare dell'indirizzo e-mail per il quale è stato fornito il consenso;
- (iii) che si conservi la prova del consenso del destinatario in una forma che possa essere prontamente prodotta su richiesta;
- (iv) che siano applicate procedure che consentano ad un destinatario di revocare il proprio consenso, e si sia in grado di ottemperare alla revoca del consenso entro 48 ore dal ricevimento, informando i destinatari che la revoca del loro consenso sarà lavorata in 48 ore al massimo;
- (v) che sia sempre evidenziato un indirizzo e-mail per eventuali reclami;

4.2 Non è consentito oscurare, in qualsiasi forma, il mittente della e-mail;

4.3 Reevo potrà sospendere la trasmissione di messaggi di posta elettronica che violino le presenti disposizioni.

5. TEST DI VULNERABILITÀ

5.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Integrative con riferimento alle ipotesi di cui al paragrafo 3.1 delle Condizioni generali, il Rivenditore non potrà in alcun modo tentare di sondare, esaminare, verificare o testare la vulnerabilità dei Servizi e delle Infrastrutture o di violare la sicurezza di qualsiasi sistema di Reevo, sia con tecniche passive che invasive, senza l'espresso consenso scritto di Reevo. Il Rivenditore allo stesso modo non potrà effettuare dette attività mediante i Servizi nei confronti delle Infrastrutture o delle informazioni di Terzi senza il loro esplicito consenso.

6. CONTENUTI OFFENSIVI

6.1 È vietato pubblicare, trasmettere o memorizzare sulle Infrastrutture di Reevo qualsiasi contenuto o link a contenuti che possa:

- (i) costituire, raffigurare, favorire, promuovere o riferirsi in qualsiasi modo alla pedofilia, al razzismo, al fanatismo o alla pornografia che non siano inseriti nel rispetto delle normative vigenti in materia e accessibili solo alle persone di maggiore età;

ALLEGATO C – POLICY DI UTILIZZO DEI SERVIZI REEVO

- (ii) incitare alla violenza, minacciare o molestare;
- (iii) essere sleali o ingannevoli in relazione alle leggi per la tutela dei consumatori di qualsiasi giurisdizione, inclusi lettere a catena e schemi a piramide;
- (iv) essere diffamatorio o violare la privacy;
- (v) creare un rischio per la sicurezza della persona o della salute, un rischio per la sicurezza pubblica o la salute pubblica, compromettere la sicurezza nazionale o interferire con indagini dell'Autorità Giudiziaria;
- (vi) divulgare in modo improprio segreti commerciali o altre informazioni riservate di proprietà di Terzi;
- (vii) avere lo scopo di aiutare terzi a eludere diritti di copyright;
- (viii) violare il copyright di terzi, i marchi, i brevetti o altro diritto di proprietà di Terzi;
- (ix) riferirsi (o presentare collegamenti) a gioco d'azzardo e/o casinò on-line, promuovere droghe illegali, violare le leggi sul controllo delle esportazioni, si riferiscano al gioco d'azzardo illegale o al traffico illecito di armi;
- (x) essere altrimenti illegale o sollecitare un comportamento illegale secondo le leggi applicabili nell'ordinamento giuridico del Rivenditore o di Reevo;
- (xi) essere altrimenti dannoso, fraudolento o portare ad azioni legali contro Reevo.

6.2 Per contenuto "pubblicato o trasmesso" tramite i Servizi o le Infrastrutture di Reevo devono considerarsi inclusi contenuti web, e-mail, chat e qualsiasi altro tipo di pubblicazione o trasmissione che si basi sulla rete Internet.

7. MATERIALE PROTETTO DA COPYRIGHT

- 7.1 È vietato l'uso dei Servizi e delle Infrastrutture di Reevo per scaricare, pubblicare, distribuire, copiare o utilizzare in qualsiasi modo qualsiasi opera di testo, musica, software, arte, immagine o altro protetti dal diritto d'autore ad eccezione del caso in cui:
- (i) sia stato espressamente autorizzato dal titolare del diritto;
 - (ii) sia altrimenti consentito dalle vigenti leggi sul copyright nell'ordinamento giuridico di riferimento.

ALLEGATO D - SERVICE LEVEL AGREEMENT

Di seguito sono indicati i livelli di disponibilità e di operatività dei Servizi Cloud, dei Servizi di Manutenzione e dell'Assistenza, ove non sottoscritto uno specifico livello di Assistenza, si intenderà applicato il livello identificato come "STANDARD", ove non espressamente indicato i servizi sono forniti in modalità "best-effort".

Tutti i parametri percentuali sono espressi su base mensile, sia per i livelli di disponibilità e sia sugli eventuali sconti.

In qualsiasi momento è possibile sottoscrivere un nuovo livello di Assistenza e quindi un conseguente adeguamento dei livelli di disponibilità e di operatività, che si intenderanno in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del nuovo livello di Assistenza.

ASSISTENZA

DESCRIZIONE		STANDARD	BEST	HERO
Disponibilità dell'Assistenza	lunedì-venerdì	08.00 - 19.00	08.00 - 20.00	00.00 - 24.00
	sabato	NON DISPONIBILE	08.00 - 20.00	00.00 - 24.00
	domenica	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	00.00 - 24.00
	festività nazionale	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	00.00 - 24.00
Presenza in carico segnalazione in relazione alla Disponibilità dell'Assistenza		entro 4 ore	entro 2 ore	entro 1 ora
Disponibilità allo svolgimento delle attività relative all'Assistenza	lunedì-venerdì	08.00 - 19.00	08.00 - 20.00	00.00 - 24.00
	sabato	NON DISPONIBILE	08.00 - 20.00	00.00 - 24.00
	domenica	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	00.00 - 24.00
	festività nazionale	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	00.00 - 24.00

A mero titolo di esempio:

- nel caso del livello di Assistenza STANDARD, una richiesta di assistenza ricevuta alle 18.00 del lunedì potrà essere presa in carico entro le ore 11.00 del martedì
- nel caso del livello di Assistenza STANDARD, una richiesta di assistenza il cui svolgimento è iniziato alle 18.00 del lunedì, potrà vedere il suo svolgimento sospeso alle 19.00 fino alle 8.00 del martedì.

SERVIZI DI MANUTENZIONE

DESCRIZIONE		STANDARD	BEST	HERO
Preavviso		1 giorno	1 giorno	1 giorno
Strumenti di comunicazione	E-Mail	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE
	SMS	NON DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE
	Telefono	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	DISPONIBILE

SERVIZI CLOUD

LIVELLO DI SERVIZIO		DISPONIBILITÀ %	INDISPONIBILITÀ (ore. minuti. secondi)	SCONTO SUL CANONE MENSILE
STANDARD		>=99.50%	<=3.36.00	0%
		>99.50% e <=99.00%	> 3.36.00 e <= 7.12.00	10%
		>99.00% e <=98.00%	> 7.12.00 e <= 14.24.00	15%
		<98.00%	> 14.24.00	20%
BEST		>=99.95%	<=0.21.36	0%
		> 99.95% e <= 99.50%	> 0.21.36 e <= 3.36.00	10%
		>99.50% e <= 99.00%	> 3.36.00 e <= 7.12.00	15%
		< 99.50%	> 7.12.00	20%
HERO		> 100% e <= 99.98%	> 0.00.00 e <=0.8.38	3%
		> 99.98% e <=99.90%	> 0.8.38 e <= 0.43.12	5%
		> 99.90% e <=99.50%	> 0.43.12 e <= 3.36.00	10%
		> 99.50% e <=99.0%	> 3.36.00 e <= 7.12.00	30%
		> 99.90% e <=98.0%	> 7.12.00 e <= 14.24.00	50%
		< 98.00%	> 14.24.00	100%

ALLEGATO D - SERVICE LEVEL AGREEMENT

Resta espressamente inteso che la percentuale di sconto è calcolata solo sull'importo del canone mensile di quello tra i Servizi Cloud contrattualizzati per cui il livello di disponibilità è sceso al di sotto della soglia sopra indicata e fermo restando l'importo massimo annuale indicato all'art 11.6 delle presenti Condizioni.

Tale rimborso verrà solo ed esclusivamente riconosciuto sotto forma di sconto sul corrispettivo dei canoni successivi fino alla naturale scadenza del Contratto in essere o del suo rinnovo.

SERVIZI GESTITI

LIVELLO DI SERVIZIO		PRIMA RISPOSTA	PRIMA RISPOSTA	PIANO DI RISOLUZIONE
STANDARD LUNEDÌ-VENERDÌ 9:00-13:00 14:00-18:00		CRITICO	>6 ore BH	>12 ore BH
		BLOCCANTE	>8 ore BH	>24 ore BH
		MEDIO	>12 ore BH	>36 ore BH
		BASSA	>24 ore BH	>40 ore BH
BEST LUNEDÌ-VENERDÌ 9:00-13:00 14:00-18:00		CRITICO	>4 ore BH	>8 ore BH
		BLOCCANTE	>6 ore BH	>12 ore BH
		MEDIO	>8 ore BH	>16 ore BH
		BASSA	>12 ore BH	>24 ore BH
HERO LUNEDÌ-SABATO 9:00-13:00 14:00-18:00		CRITICO	>2 ore SH	>4 ore SH
		BLOCCANTE	>3 ore SH	>8 ore SH
		MEDIO	>5 ore SH	>12 ore SH
		BASSA	>6 ore SH	>16 ore SH

BH (Business Hours): si intendono ore lavorative giornaliere, per 8 ore si intende un giorno lavorativo, per 24 ore si intende 3 giorni lavorativi, la giornata lavorativa è da intendersi con le seguenti fasce orarie: dal Lun. al Ven. 9:00-14:00 15:00-18:00

SH (Solar Hours): si intendono ore solari dalla data di apertura di un ticket, per 24 ore si intende le successive 24 ore

Letto, firmato e sottoscritto.

Nome e Cognome firmatario Rivenditore:

Milano, il ____/____/____

(timbro e firma Rivenditore):

ALLEGATO F - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL RIVENDITORE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento Reevo S.p.A. con sede legale in Milano, Via Dante n. 4, avente Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese CCIAA Milano 03888200965 - R.E.A. 1710741 (di seguito: il "Fornitore" o "Reevo"), con la presente La informa che i dati personali da Lei forniti verranno trattati come segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1.1. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- (i) adempimento degli obblighi di legge ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte: adempimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, gestione contabile e amministrativa, gestione dei rapporti commerciali in essere e dell'eventuale contenzioso;
- (ii) marketing diretto: invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati, ricerche di mercato e svolgimento di indagini aventi lo scopo di valutare il grado di soddisfazione del Rivenditore (c.d. customer satisfaction). I dati potranno essere trattati sia con modalità automatizzate (e-mail, fax, MMS, SMS o simili) sia con modalità tradizionali (posta cartacea e chiamate con operatore).

2. BASE GIURIDICA E CONFERIMENTO

- 2.1. La base giuridica del trattamento di cui al punto 1.1(i) è l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate anche su Sua richiesta (art. 6, comma 1 lett. b GDPR), nonché l'adempimento di obblighi legali cui Reevo è soggetto (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR). Il conferimento delle informazioni richieste è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto medesimo.
- 2.2. La base giuridica dei trattamenti di cui al punto 1.1(ii) è il consenso da Lei fornito (art. 6, comma 1 lett. a GDPR) e il conferimento dei dati personali è facoltativo. Nel caso in cui sia stato prestato il consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta all'indirizzo privacy@reevo.it o cliccando sul link *unsubscribe* presente in ciascuna comunicazione di marketing diretta a mezzo email.

3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

- 3.1. I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da:
 - (i) soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, recapito della corrispondenza e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate;
 - (ii) società controllanti e/o collegate di e/o controllate da Reevo;
 - (iii) liberi professionisti o studi professionali che assistono Reevo in relazione a tematiche legali, amministrative e/o fiscali, anche di natura contenziosa;
 - (iv) controparti nell'ambito di operazioni societarie o di cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di singoli asset aziendali ed entità risultati dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Reevo;
 - (v) autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria, soggetti, enti o altre autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle medesime autorità.
- 3.2. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell'interessato.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE

- 4.1. La durata del trattamento sarà pari alla durata del contratto di cui Lei è parte e, successivamente, i dati personali verranno trattati per il termine di prescrizione applicabile o per il periodo eventualmente richiesto in forza di obblighi di legge.
- 4.2. Per le finalità di cui al punto 1.1(ii) della presente informativa (ovvero per finalità di marketing), il tempo di conservazione dei Suoi dati personali sarà pari a 24 mesi, salvo Lei proceda alla revoca del consenso prima della scadenza di tale periodo. Al termine dei 24 mesi, i Suoi dati personali saranno automaticamente cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente e irreversibile.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

- 5.1. I Suoi dati personali potranno essere trasferiti liberamente nell'ambito del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE). In caso di trasferimenti al di fuori dello SEE, Reevo fornirà le informazioni e integrazioni del caso sugli eventuali paesi di destinazione e sulle rispettive condizioni di legittimità ai sensi degli artt. 44-49 del GDPR.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 6.1. La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei tra l'altro ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati e di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati personali di Reevo, tramite posta elettronica alla casella privacy@reevo.it o posta ordinaria all'indirizzo: Reevo S.p.A., via Aristotele n. 9 – 20861 - Brugherio (MB).
- 6.2. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

ALLEGATO F - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL RIVENDITORE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO

Reevo desidera trattare i Suoi dati personali per l'invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e svolgimento di indagini aventi lo scopo di valutare il grado di soddisfazione della clientela (c.d. customer satisfaction), secondo le modalità precisate al punto 1 b) del sopraccitato articolo.

DO IL CONSENSO

Milano, il ____/____/____

NEGO IL CONSENSO

Nome e Cognome firmatario Rivenditore:

(timbro e firma Rivenditore):
